



7.1.01.04 (Ris. mun. 2223 del 06.12.2016)

1° gennaio 2017

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- gli artt. 3, cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale;
- gli artt. 5, cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 192 LOC, l'art. 44 RALOC e 127 del Regolamento comunale;
- gli artt. 1 e segg. del Regolamento comunale sui beni amministrativi,

emana

le seguenti disposizioni per la procedura concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato.

Art. 1 Scopo

1. Il Municipio di Mendrisio, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico veicolare, provvede ad utilizzare in modo ottimale i posteggi ad uso pubblico limitato laddove è possibile.
2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare coloro che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2 che permettono l'uso con limitazioni dei posteggi ad uso pubblico limitato.

CAPITOLO II

Agevolazioni di parcheggio

Art. 2 Autorizzazioni

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione coloro che regolarmente, nei giorni feriali e più specificatamente da lunedì a venerdì, lavorano o studiano a Mendrisio ed utilizzano un autoveicolo di trasporto privato.
2. A dipendenza della disponibilità, ai sensi del pto. 1 possono essere concesse autorizzazioni anche a coloro che lavorano o studiano nei Comuni limitrofi a Mendrisio.
3. È facoltà del Municipio di attribuire autorizzazioni anche a persone che non ottemperano ai requisiti di cui al cpv. 1, in caso di verificata sottoccupazione di un determinato parcheggio e per giustificati motivi.
4. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato all'annuncio da parte del richiedente presso la Polizia comunale che certificherà le circostanze che ne giustificano il rilascio.

Art. 3 Numero delle autorizzazioni

1. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dell'attività della struttura del parcheggio ad uso pubblico limitato.
2. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

Art. 4 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente designate a questo scopo, dal lunedì al venerdì, giorni feriali (ad eccezione dei giorni festivi designati dalla Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino), senza limitazioni di tempo. Il veicolo deve essere munito di targa, anche per veicolo con targa trasferibile.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 5 Validità

1. In genere, l'autorizzazione riveste validità semestrale.
2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art. 6 Contrassegno

1. L'autorizzazione consiste nella ricevuta di pagamento (contrassegno), sulla quale figurano il numero delle targhe di controllo del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui essa è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito di timbro dell'ufficio di polizia presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa.
2. Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 7 Procedura

1. Il Municipio, tramite la Polizia comunale, rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree ove è stata introdotta l'agevolazione di parcheggio nei posteggi ad uso pubblico limitato.
2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Polizia comunale di Mendrisio, corredata dei seguenti documenti:
 - a) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
 - b) permesso di lavoro per residenti all'estero;
 - c) autocertificazione /prova della mancanza di alternative di parcheggio presso la sede di lavoro o di studio.
3. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni devono essere rinnovate almeno 30 giorni prima della scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione.
5. Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare al Comando della Polizia comunale.

Art. 8 Tasse

1. Le tasse annuali per il rilascio delle autorizzazioni sono fissate in:

Fr. 300.--	(Fr. 25.-- x 12 mesi)	per le persone fisiche o per istituzioni con comprovati scopi sociali;
Fr. 540.--	(Fr. 45.-- x 12 mesi)	per persone giuridiche e attività commerciali.

Di principio la tassa deve essere pagata anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno o pro rata temporis.

2. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati. Le frazioni di mese non sono rimborsate.

3. Il Municipio oltre la tassa d'uso preleva per ogni singola autorizzazione il cui posto auto è soggetto alla tassa di collegamento sancita dalla Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 un importo a copertura della tassa cantonale.
4. L'importo a copertura della tassa corrisponde a quello determinato dal Consiglio di Stato secondo le tariffe sulla Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 e dal Regolamento sulla tassa di collegamento (RTColl) del 28 giugno 2016 a cui si rinvia.

Art. 9 Revoca

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo superiore ad un mese comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

Art. 10 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 11 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nei parcheggi pubblici ad uso limitato sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:
 - a) la multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 12 Norma transitoria

L'importo a copertura della tassa di collegamento di cui all'art. 8 cpv. 3 è riscosso a decorrere dal 1° gennaio 2017. Nel caso in cui la tassa dovesse decadere gli importi incassati dal Municipio vengono retrocessi ai beneficiari.

Il Municipio

Modifiche artt. 2, 4, 8 e 12 adottate con risoluzione municipale no. 2223 del 6 dicembre 2016. Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 13 dicembre 2016 al 27 gennaio 2017.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Adottata con risoluzione municipale no. 2223 del 6 dicembre 2016.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 9 dicembre 2016 al 26 gennaio 2017.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.